

COMUNE DI PORTALBERA (PV)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

(Approvato con delibera C.C. n. 20 del 30/04/2018)

CAPO I DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- b) dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f) dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- g) dalla legge regionale della Lombardia 4/04/2012 n.6 e s.m.i.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente.

2. Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione o a mezzo di collaboratori familiari o dipendenti, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

3. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

4. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed eventuali successive modifiche.

5. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Ai fini del conferimento, è necessaria la seguente documentazione: - comunicazione scritta al Comune del conferimento; - autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che l'organismo esercita l'attività di trasporto di persone, con gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente; - copia autentica dell'atto con cui viene conferita l'autorizzazione.

7. Nella autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento.

8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla normativa vigente al momento.

Art. 5 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa ubicata nel territorio comunale, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

CAPO IV ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla L. 6.3.1998 n. 40;

b) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Pavia di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autoveicoli;

d) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;

e) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;

f) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A. e comunque altre forme previste dall'art. 7 della Legge 15.01.1992 n. 21;

g) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;

h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;

i) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;

j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;

k) aver iscritto il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro.

Art. 7 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;
- e) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

CAPO V MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.

Art. 8 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per soli titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992. Nell'ambito di detto concorso ogni partecipante può concorrere per l'assegnazione di una sola autorizzazione.
2. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui alle lettere "a", "b", "c", "e", "h", "i", del precedente art. 7.
3. La graduatoria è valida per anni 2 (due); i posti che si rendano vacanti nel corso dell'anno di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento.

Art. 9 Contenuto del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e dei relativi punteggi;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

Art. 10 Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili viene istituita un'apposita commissione di concorso composta da:
 - a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
 - b) Due esperti delle materie previste dal bando concorsuale.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente nominato dal Presidente.

Art. 11 Attività della Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità tra i componenti e i concorrenti. Successivamente, valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al successivo art. 13.
2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

Art. 12 Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) Non essere già titolare di altra autorizzazione NCC;
- b) L'impegno ad effettuare il servizio con auto ecologiche (metano, ibride o elettriche);
- c) Essere disponibile ad effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone con disabilità;
- d) Aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio di un'impresa di noleggio, comunque non titolare di autorizzazione, per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- e) Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto o collaboratore familiare alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- f) Essere più giovane di età.

Art. 13 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:

- generalità del richiedente comprensive dell'indicazione di luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio; - codice fiscale;
- dichiarazione di insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 7;
- iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada (patente + cap) con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e/o autorizzazione da almeno 5 anni;
- impegno, in caso di assegnazione a conseguire gli ulteriori requisiti di cui alle lettere "d", "f", "g", "j" e "k" del precedente art. 6, condizione necessaria per il rilascio della licenza o autorizzazione;
- non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altri Comuni;
- possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali;
- dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- idonea documentazione in originale, copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 15.

Art. 14 Rilascio delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria il Responsabile del Servizio competente dà comunicazione ai partecipanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'assegnazione, invitandoli a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, ricorrendo anche, nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso:

- dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
- che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con il servizio, attraverso certificazione medica di data non anteriore a 3 mesi;
- della disponibilità del mezzo;
- della copertura assicurativa;
- della disponibilità della rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del mezzo nel territorio comunale;
- dell'iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro imprese per le aziende già operanti.

2. La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione.

3 Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte, rilascia l'autorizzazione ed accerta, entro un mese da tale rilascio, la sussistenza della condizione di cui all'art. 7 – 1° comma lett. f).

Art. 15 Inizio del servizio

1. Fatto salvo l'obbligo di comunicare al Servizio competente qualsiasi variazione, le autorizzazioni hanno durata permanente.
2. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari

Art. 16 Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le autorizzazioni, contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

CAPO VI MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17 Trasferibilità del titolo per atto tra vivi

1. Le autorizzazioni fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti: a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda all'Ufficio competente; l'effettivo trasferimento dell'attività deve essere comprovato allegando copia dell'atto di cessione d'azienda. Contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere i requisiti professionali e dimostrare la titolarità della autovettura.
4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 14 – 1° - 2° comma, in quanto compatibile.
5. All'interessato che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 18 Trasferimento dell'autorizzazione per atto mortis causa

1. In caso di morte dell'intestatario, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure:
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

3. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio dell'autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 14 - 1° - 2° comma, per quanto compatibile.

CAPO VII MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 19 Caratteristiche del Servizio

1. La prestazione del Servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria ed il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

2. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.

5. A richiesta del cliente, dovrà essere rilasciata ricevuta di pagamento.

6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica

b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: - targa veicolo;

- nome conducente;

- data, luogo e km. di partenza e di arrivo;

- orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

- dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 20 Stazionamento N.C.C.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza. 2. Il Comune autorizza i veicoli immatricolati per il servizio NCC allo stazionamento sull'area pubblica preventivamente individuata.

Art. 21 Trasporto disabili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.e s.m.

3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

CAPO VIII OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

Art. 22 Obblighi per gli intestatari di autorizzazioni

1. Gli intestatari di autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:

a) accettare il trasporto del bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione nel vano porta bagagli dell'autovettura. Eventuali eccedenze non sono obbligatorie.

- b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi ed animali trasportati in apposite gabbie. Il trasporto di altri animali è subordinato al possesso, da parte dell'utente, di idonee attrezzature atte a salvaguardare il veicolo in ogni suo componente;
- c) conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, provvedere alla riconsegna oppure depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
- f) i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC debbono comunicare al servizio competente preventivamente alla messa in uso la sostituzione definitiva del veicolo adibito, e contestualmente produrre:
- l'autorizzazione, perché vi sia annotata la sostituzione;
 - carta di circolazione,
 - certificato di proprietà e polizza di assicurazione RC relative al veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo.
- g) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità;
- h) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

Art. 23 Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni

1. Agli intestatari delle autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:

- a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- c) procurarsi utenza al di fuori della rimessa o dell'area pubblica individuata all'art. 23 comma 2;
- d) portare animali propri nell'autovettura;
- e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) chiedere una somma maggiore di quella pattuita;
- h) fumare durante la guida;
- i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- j) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;

CAPO IX CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Art. 24 Caratteristiche dei veicoli

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio a titolo oneroso di:

- a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
- b) un contrassegno in metallo o altro materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
- Comune di Portalbera e relativo stemma comunale;
 - numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - dicitura in nero N.C.C. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.

Art. 25 Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi competenti, la Polizia

Locale accerta la sussistenza delle necessarie condizioni di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.

2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede per i provvedimenti di propria competenza.

CAPO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 26 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino specifiche sanzioni nel Codice della Strada o nelle leggi statali e regionali vigenti in materia, ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 27 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) Non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) Non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) Contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) Sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) Non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) Interrompe il servizio senza giustificato motivo;

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro un termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

5. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione.

6. Il responsabile dell'ufficio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

7. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 28 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto del relativo provvedimento.

2. Il Responsabile dell'ufficio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
- b) Alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- c) Mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Camera di

Commercio per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 29 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Contingente di autorizzazioni per noleggio con conducente

1. Il numero e il tipo dei veicoli da adibire all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono attualmente stabiliti come segue: *Servizio di n.c.c.* 3 di cui: **Autovetture 3 motocarrozzette 0 veicoli a trazione animale 0**

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività, ad ogni effetto, dell'atto deliberativo di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.

Art. 32 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla normativa vigente in materia .